

Udine, 26 Gennaio 2020

Oggetto: Detrazioni d'imposta 2020 – Bonus 80,00€ -

Circolare numero 004/2020

In breve:

Le “detrazioni d'imposta” riducono le imposte che gravano sui redditi da lavoro dipendente; l'ammontare delle detrazioni varia sulla base dei redditi di lavoro percepiti e dei carichi di famiglia.

Il datore di lavoro, nel calcolare le imposte dovute, deve applicare le detrazioni che il dipendente/collaboratore, ogni anno, dichiara di averne diritto.

Al fine di rendere più agevoli tali adempimenti vengono consegnati i seguenti moduli:

- **dichiarazione per il diritto al credito d'imposta di € 80,00:** il sostituto d'imposta riconosce “in via automatica” ai lavoratori con redditi medio-bassi un credito d'imposta pari a € 80,00 mensili; il dipendente/collaboratore, al fine di evitare il riconoscimento di crediti inesistenti, è tenuto a comunicare ogni anno l'eventuale decadenza totale o parziale dal diritto al bonus;
- **detrazioni d'imposta per carichi di famiglia:** i dipendenti/collaboratori sono tenuti a comunicare al sostituto d'imposta ogni variazione che possa modificare il diritto alle detrazioni d'imposta in relazione ai loro carichi familiari.

Entrambe le dichiarazioni vanno consegnate al datore di lavoro solamente se i carichi di famiglia o le condizioni reddituali sono modificate rispetto all'anno precedente.

Approfondimento:

1. Credito di imposta € 80,00 mensili

Il sostituto d'imposta è tenuto ad erogare, in busta paga, un “bonus” di € 80,00 mensili sulla base dei compensi che presume di erogare nel 2020 ad ogni dipendente/collaboratore, con le seguenti modalità:

Soggetti beneficiari del bonus: sono coloro che percepiscono redditi da lavoro dipendente o redditi assimilati (es: borse di studio, compensi per apporti di collaborazione coordinata e continuativa); vi hanno diritto anche coloro che percepiscono prestazioni erogate a sostegno del reddito (es: cassa integrazione ordinaria e straordinaria, mobilità, NASPI); il bonus non compete ai contribuenti il cui reddito non è costituito, nemmeno in parte, da redditi da lavoro dipendente e/o assimilati.

Limiti di reddito: il bonus per il 2020 è riconosciuto ai soli contribuenti con reddito complessivo inferiore a € 26.600,00; per reddito complessivo si intendono tutti i redditi percepiti dal contribuente con la sola esclusione del reddito dell'abitazione principale e delle sue pertinenze; sono compresi quindi anche redditi dei quali il sostituto di imposta non ha alcuna conoscenza.

Importo del credito di imposta: l'ammontare del bonus è di € 960,00 annui per redditi complessivi fino a € 24.600,00; per redditi compresi tra i 24.600 e i 26.600 euro il credito sarà proporzionalmente ridotto; per

redditi oltre i € 26.600,00 il credito si azzera. Il bonus viene rapportato (a giorni) in base al periodo di lavoro effettuato nell'anno.

A chi non viene erogato: il bonus, in prima battuta e salvo conguaglio, non viene erogato:

- a coloro che nel mese di erogazione risultano "incapienti", in quanto l'imposta lorda generata dai redditi da lavoro è pari o è inferiore alle "detrazioni d'imposta"; le detrazioni per coniuge, figli e familiari a carico sono invece neutre rispetto al conteggio;
- a coloro che hanno richiesto al sostituto d'imposta la non applicazione delle detrazioni d'imposta;
- ai contribuenti che hanno fatto domanda per non beneficiare del bonus.

In assenza di indicazioni specifiche da parte dei dipendenti/collaboratori, i sostituti di imposta sono tenuti a riconoscere il credito in via automatica, tenendo conto esclusivamente dei dati in loro possesso.

Per quanto sopra, al fine di evitare il riconoscimento di crediti inesistenti – che vanno poi restituiti in sede di conguaglio di fine anno ovvero in sede di dichiarazione dei redditi – i dipendenti/collaboratori sono tenuti a restituire firmata l'informativa che di seguito si invia.

La copia digitale dei moduli sottoscritti va inviata allo Studio via e-mail o via FAX. Gli originali andranno invece conservati nei fascicoli dei lavoratori presso gli archivi aziendali.

2. Detrazioni di imposta

Si ricorda che i lavoratori dipendenti e i percettori di redditi assimilati (collaboratori, amministratori, ecc...) sono obbligati a comunicare ai propri datori di lavoro/committenti ogni variazione della situazione familiare e reddituale che possa incidere sulla fruizione delle detrazioni d'imposta spettanti.

Questo Studio sta completando l'invio dei moduli di richiesta delle "detrazioni di imposta" mediante la loro pubblicazione su HR Portal o con l'invio di e-mail oppure mettendo a disposizione la documentazione cartacea.

I moduli inviati contengono già, precompilati, i dati anagrafici e i carichi di famiglia utilizzati per il 2019.

I moduli, nella parte in basso, riportano un campo in cui il lavoratore può indicare l'ammontare di altri redditi (diversi da quelli corrisposti dal proprio datore di lavoro) di cui il sostituto d'imposta dovrà tener conto nel determinare le detrazioni spettanti.

In assenza di una specifica comunicazione, lo Studio calcolerà il reddito complessivo solo sui compensi erogati dalla Ditta.

Il lavoratore pertanto dovrà indicare espressamente la presenza di altri redditi per la determinazione delle detrazioni da applicare per il 2020.

Nel caso in cui non ci siano variazioni o altri redditi da comunicare non è necessario restituire il modello e questo Studio continuerà ad applicare le detrazioni sulla base della situazione risultante a dicembre 2019 e sulla base dei soli compensi erogati dalla Ditta.

Allo Studio dovrà essere restituita copia dei moduli riconsegnati dai dipendenti preferibilmente via e-mail o via FAX. Gli originali andranno invece conservati nei fascicoli dei lavoratori presso gli archivi aziendali.

Le novità relative al Bonus di 80,00 € che verranno probabilmente introdotte a metà dell'anno in corso, così come anticipato dalla "Legge Finanziaria", verranno comunicate non appena emanate le attese disposizioni normative.